



C I T T À D I U G E N T O

Provincia di Lecce

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) tra il Comune di Ugento e l'ETS/Raggruppamento di ETS per la gestione del Centro di Aggregazione sito in Ugento – Zona 167 di Via Acquarica

PREMESSE

La presente Convenzione è stipulata in attuazione della procedura di co-progettazione avviata con l'Avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. _____ del _____, a sua volta adottata in conformità all'atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 19/06/2026.

Il Progetto Definitivo, condiviso ed elaborato nell'ambito del Tavolo di co-progettazione, è allegato alla presente Convenzione (Allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

PARTI CONTRAENTI

Il Comune di Ugento, con sede legale in Ugento (LE), Piazza Adolfo Colosso n. 1 – 73059, C.F. 81003470754, rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Sociali, [Nome Cognome], nato/a a _____ il _____, [qualifica], giusta Determinazione n. _____ del _____, di seguito denominato «Comune»;

– E –

[Denominazione ETS/Raggruppamento], con sede legale in _____, Via _____, C.F./P.IVA _____, iscritto al RUNTS al n. _____, nella persona del legale rappresentante [Nome Cognome], nato/a a _____ il _____, di seguito denominato «ETS».

In caso di Raggruppamento di ETS, il soggetto capofila è [denominazione capofila], che agisce in nome e per conto dei seguenti soggetti componenti: [elenco componenti con relativi dati].

Il Comune e l'ETS sono di seguito congiuntamente denominati «Parti».

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti e gli obblighi reciproci tra le Parti per la realizzazione del Progetto Definitivo di co-progettazione (Allegato A), avente ad oggetto la gestione del Centro di Aggregazione sito in Ugento, Zona 167 di Via Acquarica, al fine di incrementare l'offerta di attività socio-culturali per la collettività, in conformità alle finalità di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Centro di Aggregazione comprende:

- a. Un campo polivalente outdoor per attività sportive e ricreative;
- b. Un'area giochi attrezzata per bambini;
- c. Un locale di circa 30 mq con annesso spazio esterno, suscettibile di utilizzo per un servizio di ristoro accessorio rivolto agli utenti del Centro;
- d. Aree verdi di pertinenza.

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente Convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni normative:

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione (principio di sussidiarietà orizzontale);
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare artt. 4, 5, 55 e 71);
- D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 (Linee guida sui rapporti PA-ETS);
- Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020;
- L. 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo), in particolare art. 11;
- Artt. 1803 e ss. del Codice Civile (comodato);
- Delibera di Giunta Comunale del Comune di Ugento n. 151 del 19/06/2026 (atto di indirizzo).

Art. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare il rinnovo o la ripetizione della procedura di co-progettazione, subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e della permanenza dell'interesse pubblico, quali presupposti essenziali per la prosecuzione del rapporto.

2. La Convenzione potrà essere rinnovata, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni, mediante accordo scritto da stipularsi tra le Parti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, fermi restando gli esiti dei monitoraggi periodici.

Art. 4 – CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. Il Comune concede all'ETS, in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile, l'utilizzo del Centro di Aggregazione descritto all'art. 1 della presente Convenzione. Tale godimento del bene non comporta alcun canone, corrispettivo o indennizzo e deve essere finalizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 della presente Convenzione.
2. L'ETS dichiara di ricevere il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, prendendo atto delle sue caratteristiche strutturali e impiantistiche, come documentato nel verbale di consegna (Allegato B).

Art. 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'ETS si impegna a svolgere presso il Centro le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017:
 - a. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - b. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c. Attività ludico-ricreative e di aggregazione sociale aperte alla comunità, con particolare attenzione a bambini, giovani e soggetti vulnerabili;
 - d. Promozione della partecipazione civica e del volontariato.
2. Le modalità di attuazione, il piano di lavoro dettagliato e gli indicatori di risultato sono definiti nel Progetto Definitivo (Allegato A).

Art. 6 – SERVIZIO DI RISTORO ACCESSORIO – LIMITI E CONDIZIONI

1. Il locale di cui all'art. 1, comma 2, punto c, della presente Convenzione può essere utilizzato dall'ETS per lo svolgimento di un servizio di ristoro (somministrazione di alimenti e bevande) esclusivamente come attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 della presente Convenzione.
2. Tale attività è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni inderogabili:
 - a. Il servizio è rivolto esclusivamente agli utenti delle attività del Centro e non è aperto al pubblico indiscriminato né esercitato come attività commerciale autonoma;
 - b. I proventi derivanti dal servizio di ristoro, unitamente a quelli di eventuali altre attività diverse ex art. 6 CTS, non superano il 30% delle entrate complessive dell'ETS nell'esercizio di riferimento, ai sensi del D.M. Lavoro 19 maggio 2021, n. 72, ovvero non superano il 66% dei costi complessivi delle attività di interesse generale;

- c. I proventi sono interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale svolte presso il Centro e rendicontati nella relazione annuale di cui all'art. 7;
- d. L'ETS ottiene in proprio, a proprie cura e spese, tutte le autorizzazioni amministrative, sanitarie e commerciali prescritte dalla normativa vigente (SCIA, abilitazione alla somministrazione, adempimenti HACCP, ecc.), sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- e. L'ETS comunica preventivamente al Comune l'avvio del servizio, allegando copia dei titoli abilitativi ottenuti.

3. Qualora i proventi dell'attività di ristoro superino i limiti quantitativi di cui al D.M. 72/2021, l'ETS è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e a porre in essere le misure necessarie per il ripristino della conformità. Il superamento reiterato o non sanato dei predetti limiti costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 16.

4. Resta ferma la facoltà delle Parti, in sede di Tavolo di co-progettazione o di successiva revisione della Convenzione, di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorso a una procedura separata e competitiva per l'affidamento della gestione commerciale del locale, in conformità alla normativa in materia di concessione di beni pubblici e alla direttiva 2006/123/CE.

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ETS

L'ETS si impegna a:

1. Presidiare stabilmente il Centro, garantendo la presenza di personale incaricato durante gli orari di apertura al pubblico, secondo il calendario definito nel Progetto Definitivo (Allegato A);
2. garantire il continuo funzionamento del Centro secondo il Progetto Definitivo di cui all'Allegato A, assicurando sempre le condizioni di buon esercizio delle attività, sia dal punto di vista della funzionalità nonché della professionalità e integrità morale degli operatori coinvolti nell'esecuzione;
3. a realizzare il Progetto Definitivo assicurando l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione delle attività, al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti, e a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione che dovessero essere fornite dal Comune di Ugento;
4. Mantenere il segreto professionale sulle generalità e su tutte le informazioni riguardanti i beneficiari delle attività svolte presso il Centro di Aggregazione, nonché su ogni ulteriore dato o notizia di cui si sia venuti a conoscenza in itinere. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, garantendo la massima riservatezza e l'adozione di adeguate misure di sicurezza, come meglio definito nel successivo art. 14;
5. Custodire la struttura, vigilare sul corretto utilizzo degli spazi e prevenire danni al patrimonio comunale;
6. Utilizzare il Centro esclusivamente per le attività di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
7. Mantenere gli ambienti puliti, in condizioni dignitose e idonee allo svolgimento delle attività;

8. Assicurare l'apertura al pubblico e la pubblicizzazione del calendario delle attività attraverso i canali istituzionali del Comune e dell'ETS;
9. Non alterare la destinazione d'uso del bene né concederlo in sub-comodato, sub-locazione o a terzi, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune;
10. Consentire l'uso degli spazi per iniziative del Comune, da concordarsi preventivamente con almeno 15 giorni di preavviso;
11. Rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e tutela dei lavoratori;
12. Trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente;
13. Comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi evento che possa pregiudicare il regolare svolgimento delle attività previste nel Progetto Definitivo e/o la funzionalità o la sicurezza del bene;
14. Consentire al Comune l'esercizio del controllo e del monitoraggio sull'esecuzione della Convenzione;
15. Restituire il bene al termine della Convenzione nel medesimo stato di conservazione in cui è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. Consegnare il Centro all'ETS libero da persone e cose e in condizioni di funzionalità, come documentato nel verbale di consegna (Allegato B);
2. Mettere a disposizione dell'ETS le utenze (energia elettrica, acqua, gas) necessarie allo svolgimento delle attività, provvedendo al pagamento dei relativi consumi, salvo diversa pattuizione da definirsi in sede di esecuzione della Convenzione;
3. Effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti;
4. Realizzare, ove necessario, gli adeguamenti strutturali per garantire la sicurezza, l'accessibilità e la piena fruibilità degli spazi;
5. Designare un referente comunale per il raccordo operativo con l'ETS e per il monitoraggio dell'esecuzione della Convenzione;
6. Pubblicizzare le attività del Centro sui canali istituzionali, favorendo la fruizione pubblica;
7. Convocare almeno annualmente una sessione di monitoraggio e valutazione dell'andamento delle attività.

Art. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. La manutenzione ordinaria del Centro – intesa come l'insieme delle operazioni di cura quotidiana, pulizia, piccole riparazioni e mantenimento del decoro – è a carico esclusivo dell'ETS.

2. La manutenzione straordinaria – intesa come interventi strutturali, impiantistici o di rilevante entità – è a carico del Comune. L'ETS è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune, tramite comunicazione scritta, l'insorgere di qualsiasi necessità di intervento straordinario.

3. In caso di urgenza comprovata, l'ETS potrà eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria previo accordo verbale con il referente comunale e con rendicontazione documentale entro 10 giorni dall'intervento. Per importi superiori è richiesta preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 10 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Le Parti si impegnano a svolgere congiuntamente, con cadenza annuale, una sessione di monitoraggio e valutazione dell'andamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi del Progetto Definitivo.

2. Gli indicatori di monitoraggio e i criteri di valutazione sono definiti nel Progetto Definitivo (Allegato A). La sessione di monitoraggio è convocata dal referente comunale con almeno 15 giorni di preavviso.

3. Qualora il monitoraggio evidenzii scostamenti significativi rispetto agli obiettivi, le Parti possono procedere alla riattivazione del Tavolo di co-progettazione ai sensi del successivo art. 18.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. L'ETS assume in via esclusiva ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito delle attività svolte presso il Centro, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa o richiesta al riguardo. È a carico dell'ETS l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi e delle persone addette all'esecuzione, restandone il Comune di Ugento del tutto esonerato e sollevato da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento al riguardo.

2. L'ETS è tenuto a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata della Convenzione, adeguate polizze assicurative a copertura:

- a) Della responsabilità civile verso terzi (RCT) per i danni causati a persone o cose nell'esercizio delle attività;
- b) Della responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) per i danni causati ai lavoratori e ai volontari impiegati nelle attività.

3. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, in caso di rinnovo, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna polizza. Il Comune si riserva di verificare l'adeguatezza delle coperture assicurative.

Art. 12 – GRATUITÀ DELLA GESTIONE E DIVIETO DI LUCRO

1. La gestione del Centro avviene a titolo gratuito. Nessun corrispettivo è dovuto dall'ETS al Comune per l'utilizzo del bene concesso in comodato.
2. L'ETS non può trarre alcun vantaggio economico personale dalla gestione del Centro. I proventi derivanti dall'eventuale servizio di ristoro accessorio e da qualsiasi altra attività svolta presso il Centro devono essere interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di assenza di scopo di lucro propri degli ETS e dei limiti quantitativi di cui all'art. 6 della presente Convenzione.
3. È fatto divieto all'ETS di cedere, anche parzialmente, a soggetti terzi il godimento del bene o lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 13 – TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013, il Comune provvede alla pubblicazione della presente Convenzione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente».
2. L'ETS si impegna a indicare, in ogni comunicazione pubblica relativa alle attività svolte presso il Centro, che tali attività sono realizzate nell'ambito di una co-progettazione con il Comune di Ugento.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'Amministrazione sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.
2. L'Aggiudicatario è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività dell'Amministrazione e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo per le categorie di dati trattati.
3. In particolare, l'Aggiudicatario:
 - a. garantisce di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
 - b. conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

4. Il Comune di Ugento, per quanto evidenziato e in qualità di Titolare del trattamento, con separato atto che forma parte integrante del presente contratto, provvede a nominare (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) l'Aggiudicatario quale "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità dell'Amministrazione. A tal proposito, l'Aggiudicatario dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione.

5. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. A tal fine, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità dell'Amministrazione in suo possesso saranno restituiti a quest'ultima ovvero distrutti rendendone ogni copia irrecuperabile, a scelta dell'Amministrazione, quando non più necessari per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente affidamento di servizi, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

6. L'Aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

7. In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati per conto dell'Amministrazione (c.d. data breach), l'Aggiudicatario si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile del Trattamento.

8. L'Aggiudicatario non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità dell'Amministrazione e, salvo quanto sopra specificato, lo stesso si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione ed in base ai presupposti indicati nella nomina a Responsabile esterno del trattamento.

Art. 15 – RECESSO

1. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno _____ da comunicarsi a mezzo PEC, per sopraggiunti e motivati motivi di interesse pubblico o istituzionale.

2. In caso di recesso del Comune per motivi non imputabili all'ETS, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per le attività già svolte.

3. In caso di recesso dell'ETS, lo stesso è tenuto a garantire la continuità delle attività per tutta la durata del periodo di preavviso e a restituire il bene al Comune in buono stato di conservazione.

Art. 16 – RISOLUZIONE

1. Il Comune può procedere alla risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato e senza necessità di preavviso, nei seguenti casi:

- a. Grave inadempimento degli obblighi di cui all'art. 7, non sanato entro 30 giorni dalla diffida scritta inviata dal Comune;
- b. Utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dalla Convenzione;
- c. Cessione non autorizzata del bene o delle attività a soggetti terzi;
- d. Perdita dei requisiti di ETS o cancellazione dal RUNTS;
- e. Condanne penali definitive a carico del legale rappresentante per reati ostativi alla stipula di convenzioni con la P.A.;
- f. Reiterata violazione delle norme in materia di sicurezza, igiene o prevenzione incendi;
- g. Mancata stipula o mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 11.

2. In caso di risoluzione per fatto e colpa dell'ETS, il Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. L'ETS è tenuto a restituire immediatamente il bene al Comune.

Art. 17 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta inadempiente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione qualora l'inadempimento sia causato da eventi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili, inevitabili e al di fuori del controllo della Parte interessata (calamità naturali, pandemie, provvedimenti dell'Autorità pubblica, ecc.).

2. La Parte colpita dall'evento di forza maggiore è tenuta a informare tempestivamente l'altra Parte e a fare tutto quanto ragionevolmente possibile per limitare le conseguenze dell'evento e riprendere al più presto l'esecuzione degli obblighi convenzionali.

Art. 18 – CO-PROGETTAZIONE CIRCOLARE E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. In coerenza con la natura processuale e collaborativa della co-progettazione, le Parti si impegnano a mantenere aperto un confronto permanente per coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie di intervento.

2. Il Tavolo di co-progettazione potrà essere riattivato in qualsiasi momento, qualora si manifesti la necessità di rivedere le modalità attuative o di modificare il Progetto Definitivo, fermo restando il rispetto degli obiettivi essenziali della Convenzione.

3. La riattivazione del Tavolo avviene mediante comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento, notificata via PEC all'ETS con almeno 15 giorni di preavviso. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere approvate da entrambe le Parti e formalizzate mediante atto scritto, previo espletamento delle procedure amministrative di competenza del Comune.

Art. 19 – SUBENTRO

1. In caso di scioglimento, fusione o trasformazione dell'ETS, o di qualsiasi altra modifica della sua struttura organizzativa, l'ETS è tenuto a darne comunicazione immediata al Comune. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità della nuova configurazione con le finalità della presente Convenzione e di procedere eventualmente alla risoluzione anticipata.
2. In caso di Raggruppamento di ETS, il recesso o la perdita dei requisiti di uno dei soggetti componenti non determina automaticamente la risoluzione della Convenzione, qualora il soggetto capofila e gli altri componenti garantiscano la piena esecuzione degli obblighi convenzionali. L'ETS è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 5 giorni, indicando le misure adottate per garantire la continuità.

Art. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della controversia, le Parti concordano di deferire la questione a un Collegio di Conciliazione, composto da un rappresentante di ciascuna Parte e da un terzo nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lecce.
3. Per le controversie che non trovino soluzione in via amichevole o mediante conciliazione, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 104/2010.

Art. 21 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le Linee guida adottate con D.M. Lavoro n. 72/2021, le norme del Codice Civile e la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto disposto nel Progetto definitivo approvato all'esito del Tavolo tecnico di co-progettazione.

Art. 22 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

- Allegato A – Progetto Definitivo condiviso (elaborato in sede di co-progettazione)
- Allegato B – Verbale di consegna del bene (da redigersi al momento della consegna)
- Allegato C – Polizze assicurative dell'ETS
- Allegato D – Piano delle attività e calendario di apertura

Per il Comune di Ugento

Per l'ETS